



COMUNE DI BEINASCO

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. __ del __/__/__

COMUNE DI BEINASCO

c.a.p. I0092 P.zza Alfieri 7 tel. 01139891 c.f. 02042100012 EMAIL privacv@comune.beinasco.to.it

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art.1. Premessa	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Finalità.....	4
Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali.....	4
CAPO II- SOGGETTI	6
Art. Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali	5
5 - Titolare.....	6
Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.....	6
Art. 7- Referente interno del trattamento dei dati personali.....	6
Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali (persone autorizzate)	7
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI!	7
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	7
Art. 10 - Conservazione dei dati personali	8
Art. 11- Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	8
Art. 12 - Informativa	8
Art. 13 - Comunicazione, condivisione e trasmissione dei dati personali	9
Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.....	9
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali	9
Art. 16 - Diritti dell'interessato.....	9
CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA.....	10
Art. 17- Sicurezza dei dati personali	10
Art. 18 - Accesso alle centrali di controllo	10
Art. 19 - Accesso agli impianti e credenziali.....	10
CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	11
Art. 20 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato.....	11
CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	12
Art. 21- Tutela	12
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 22 -Aggiornamento elenco impianti	12
Art. 23 - Obblighi di preventivo esame.....	12
Art. 24 - Norma di rinvio.....	12

COMUNE DI BEINASCO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Beinasco nell'ambito del proprio territorio.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Beinasco si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D. Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**impianto di videosorveglianza**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- b) per "**banca dati**", il complesso di immagini e registrazioni video (dati personali) acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- c) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- d) "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- e) per "**titolare**", il Comune, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f) per "**referente interno del trattamento dei dati personali**", la persona fisica interna all'Ente che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento coordinando le attività degli incaricati del trattamento (Persone Autorizzate);
per "**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**", la persona giuridica/fisica, legata da contratto / rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;

COMUNE DI BEINASCO

per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare del trattamento dei dati personali;

h) per **"interessato"**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

i) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Beinasco (TO) dal D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. del 31 marzo 1998 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale nonché dal D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in Legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Beinasco (TO), in particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza e strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana di cui alle fonti normative sopra citate.

L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. n. 14/2017 e delle attribuzioni del Titolare del Trattamento in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;

c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,

d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;

e) controllare aree specifiche del territorio comunale;

f) monitorare i flussi di traffico;

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono e non verranno utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Beinasco (TO) e collegati alle centrali di controllo ubicate presso la sede del Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, esattezza, limitazione della conservazione, minimizzazione, necessità e proporzionalità sanciti dal Regolamento 679/2016 e Provvedimento Videosorveglianza 8 aprile 2010.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo

COMUNE DI BEINASCO

degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Beinasco (TO) esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando riprese nelle aree private.

CAPO II- SOGGETTI

Art. 5 - Titolare

1. Il Sindaco pro tempore nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (il Comune) acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. Ad esso compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, il profilo della sicurezza, la nomina/incarico di un referente "specialistico" interno.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina il referente interno a cui permette la nomina/incarico dei "responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", nomina "responsabili esterni del trattamento dei dati personali" acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza";
- d) impartisce le linee guida di istruzioni ed assegnazione compiti;
- e) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- f) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
- g) nomina il referente specialistico interno/esterno per l'analisi periodica della valutazione impatto ed analisi dei rischi dell'impianto di videosorveglianza nel suo trattamento dati

Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. La gestione tecnica dell'impianto, manutenzione e verifica di corretto funzionamento sono in capo al Titolare: Comune di Beinasco (TO).

2. Nel caso in cui la gestione tecnica e manutenzione venga affidata ad un soggetto esterno all'Ente, il Responsabile Interno - previa approvazione del Titolare del trattamento - provvederà ad effettuare la nomina di Responsabile Esterno del Trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679.

Art. 7- Referente interno del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante della Polizia Locale del Comune di Beinasco (TO) è designato dal Sindaco quale "Responsabile Area Vigilanza" del Comune.

2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema del trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

Il Responsabile interno effettua il trattamento:

- a) nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento;
- b) si attiene alle istruzioni impartite dal Titolare

COMUNE DI BEINASCO

c) attraverso verifiche periodiche, previste dal Titolare, predisporre la puntuale osservanza delle disposizioni ed istruzioni.

Il Referente interno dispone e provvede a:

a) adottare le misure adeguate di sicurezza

b) predisporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;

c) curare la gestione delle modalità di ripresa e registrazione delle immagini;

d) verificare la corretta evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

e) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;

f) nominare gli operatori incaricati interni, ed eventuali responsabili esterni previa comunicazione ed approvazione del Titolare;

g) predisporre il corretto periodo di formazione degli operatori incaricati;

h) predisporre, redige tutti gli atti e le procedure scritte atte a normare il trattamento dei dati e loro accesso

Art. 8 - incaricati del trattamento dei dati personali (persone autorizzate)

1. Il Responsabile interno, per conto del Titolare del trattamento, nomina gli operatori incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. Gli operatori incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile Interno su indicazione del Titolare del trattamento dei dati personali.

4. Nell'ambito degli operatori incaricati, sono designati con atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

5. Il Responsabile interno, per conto del Titolare del trattamento, nomina gli operatori esterni per la manutenzione ordinaria e straordinaria con atto scritto. Tale nomina, e condizione ed inclusa nella determina di assegnazione del contratto di manutenzione ordinaria/straordinaria.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento affini, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi (es. indagine autorità giudiziaria);

c) verificati nell'esattezza e se necessario, aggiornati;

d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti non superiore ai sette (7) giorni;

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in

COMUNE DI BEINASCO

condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario.

3. I segnali video dell'unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Beinasco (TO), dove sono registrati su appositi server. La visualizzazione delle immagini può essere successivamente rilanciata o l'infrastruttura di videosorveglianza può essere concessa in uso alle centrali operative di altre forze di polizia, autorità giudiziaria, attraverso connettività protetta od all'uopo collegati direttamente. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurati con accessi nominativi e misure di sicurezza adeguate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette (7) giorni dalla data della ripresa. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità di sovrascrittura automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa, e verrà autorizzata solo ed esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. In tali casi dovrà essere informato il "Responsabile interno" che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine, o per procedura terra traccia nei registri del trattamento delle eventuali operazioni.

4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni (7) non sarà permessa.

Art. 11- Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo di telecamere con brandeggio (PTZ) avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici escludendo le proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informativa

1. Ai sensi di quanto previsto dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Beinasco (TO) rende noto il funzionamento degli impianti di videosorveglianza attraverso il posizionamento dell'informativa Minima (cartelli) secondo quanto previsto dal Provvedimento in materia di Videosorveglianza del Garante dell'8 aprile 2010, aggiornato alle Linee Guida Europee (EDPB 3/2019) in materia di Videosorveglianza adottate il 29

COMUNE DI BEINASCO

gennaio 2020. L' informativa minima è presente presso i varchi d'accesso alla città e, in alcuni specifici casi, in prossimità degli impianti, ad esempio degli uffici o edifici/strutture comunali.

3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati. Queste ricadono nelle attività in seno alla Legge EU 680/2016;

4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Beinasco (TO) rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 13 - Comunicazione, condivisione e trasmissione dei dati personali

1. La comunicazione, condivisione e trasmissione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Beinasco (TO) a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è prevista su richiesta, in patto di sicurezza o su convenzione con altri enti di sicurezza previsti in questo regolamento. In mancanza di tali presupposti o richieste, la comunicazione trasmissione condivisione non è ammessa o prevista.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare e che opera no sotto la sua diretta autorità.

3. E in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere (ad es. Bodycam) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza o attività documentale operativa necessaria all'adempimento delle funzioni istituzionali. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta al Comandante o all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente gli operatori, impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna presso il Comando di appartenenza.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa rispetteranno i principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati. L'attivazione ed il funzionamento dei dispositivi potrà essere segnalato attraverso spie led di funzionamento ed attivazione, atte ad informare gli interessati dell'attività documentale.

COMUNE DI BEINASCO

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza mobili o fissi di cui al presente regolamento, verranno cancellati o distrutti con adeguate misure di sicurezza.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto a ottenere quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. Fatte salve le indicazioni di presenza di persone, tipologia delle riprese e scopi, l'accesso alle immagini o richieste di accesso agli atti, verrà vagliato dal Responsabile interno, al fine di valutare l'opportunità o l'eventuale lesione di diritti della libertà delle persone riprese- e non concorrenti - agli atti di cui oggetto di richiesta.

CAPO IV- M ISURE DI SICUREZZA

Art. 17- Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da adeguate misure di sicurezza tali da ridurre al minimo il rischio e l'impatto per la libertà delle persone, quali distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 18 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso i locali di controllo ubicate presso il Comando di Polizia Locale.

2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al Titolare, ai responsabili ed operatori incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o del Responsabile interno, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso ai locali con accesso ai sistemi. L'accesso avviene in presenza di operatori incaricati del Comando di Polizia Locale del Comune di Beinasco (TO) individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. Il Titolare ed il referente interno impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile Interno sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

COMUNE DI BEINASCO

Art. 19 -Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale. L'accesso ai dati è effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Responsabile interno e dal Referente della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, al referente interno ed operatori incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, nonché al personale autorizzato dal Comandante della Polizia Locale.

Art. 20 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del Decreto Legge 14/2017 convertito in Legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione dei LOG di login degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei referenti da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

c) la perdita della visualizzazione "LIVE" delle telecamere da parte del privato cittadino, in quanto riprende spazi pubblici non di pertinenza privata. Tali telecamere potranno essere concesse a servizio della tutela del territorio e sicurezza delle persone, al Comando di Polizia locale.

4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali ed alle linee guida europee. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non necessita l'attività di "prior checking" del Garante per il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, dell'infrastruttura dei sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Art. 21- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, d.Lgs 101 10 agosto 2018, dal Regolamento UE 2016/679 e dal Regolamento UE 2016/680.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e il Responsabile interno del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 -Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti è demandato al Responsabile interno del trattamento dei dati come individuato nell'art. 7.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al referente interno del trattamento l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 23 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa analisi impatto e rischi e, successiva informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali soprattutto quello dell'8/4/2010, all'eventuale regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

